



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)

Telefono diretto 0916808461

Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.Ind.it

corteappellosicilia@Ind.it

pec: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

**STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
COMUNICATO UFFICIALE N° 163 CSAT 11
DEL 01 DICEMBRE 2015**

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Giuseppe Dacqui, dal Dott. Sergio La Commare, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 01 dicembre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 29/A

A.S.D. SAN LEONE (CT) – richiesta atti gara campionato 2^ categoria S. Leone/Real Catenanuova del 01/11/2015

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con messaggio di posta elettronica del 06 novembre 2015 - ore 22,22 –, per la proposizione di appello avverso i provvedimenti disciplinari del Giudice di prime cure, senza tuttavia fare pervenire il ricorso nei termini di cui all'articolo 36 comma 2 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S., dispone a carico della società A.S.D. San Leone l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

Procedimento 30/A

A.S.D. ACIREALE (CT) Avverso sanzione dell'ammenda di € 200,00 - Coppa Italia "Eccellenza" Gara Sporting Taormina/Acireale del 04/11/2015 - C.U. n. 131 del 06/11/2015.

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D. Acireale ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante sostiene che il fischio più volte udito dal direttore di gara era un fischio ritmato che non disturbava o ingannava affatto la direzione di gara e che in ogni caso non è possibile addebitare ad essa reclamante la responsabilità di quanto accaduto, poiché nell'impianto sportivo non vi era un settore riservato alla tifoseria dell'Acireale, che si trovava promiscuamente ospitata con i tifosi di casa.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 2.1 C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento del pubblico, rileva che il fatto è così descritto dall'arbitro: "...tra i sostenitori della società Acireale, durante la gara, ho udito 4/5 volte un suono di fischietto uguale al mio che di rado ingannava i giocatori che prendevano parte al gioco, spesso durante le azioni che produceva la società Sporting Taormina".

Per quanto sopra appare evidente che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno ed essa deve, pertanto, rispondere del comportamento dei propri sostenitori.

Non di meno questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene che il proposto gravame possa trovare parziale accoglimento, potendosi rideterminare in termini più equi la sanzione irrogata dal primo Giudice, in considerazione del fatto che tale episodio è avvenuto solo 4/5 volte, disturbando solo sporadicamente il regolare svolgimento della gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in € 150,00 (centocinquanta/00) la sanzione a carico dell'A.S.D. Acireale e, per l'effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento 35/A

A.S.D. GROTTI (AG), avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 - Campionato 2° Cat. Gir. "L" Gara Sommatinese/Grotte del 18/10/2015 – C.U. N° 126 del 04/11/2015

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società A.S.D. Grotte in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo atteso che non avrebbe in alcun modo violato la normativa del calciatore "giovane" poiché il calciatore n. 4 sig. Gaspare Malta al 9' del 2° t. è stato sostituito, di fatto, dal calciatore sig. Alex Mattina (1997) e non già dal sig. Filippo Rivituso (1988) così come riportato dal direttore di gara nel suo referto.

Ciò, sempre secondo l'assunto difensivo della reclamante, sarebbe avvenuto per un involontario scambio di maglie intervenuto durante l'intervallo quando i calciatori di riserva hanno fatto un riscaldamento indossando delle maglie diverse da quelle ufficiali.

Quanto sostenuto dalla reclamante sarebbe comprovato da alcune ritrazioni fotografiche che dimostrerebbero l'intervenuto scambio di persona ed a tal fine produce anche i documenti di entrambi i calciatori chiedendo, in via istruttoria, la convocazione del direttore di gara al fine di effettuare un riconoscimento del calciatore che effettivamente avrebbe

preso parte alla gara.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal rappresentante legale della reclamante il quale ha chiesto altresì di integrare la produzione documentale in atti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rigetta la richiesta istruttoria avanzata nel corso della odierna udienza perché irrituale.

Nel merito, letti gli atti ufficiali ed il relativo supplemento richiesto al direttore di gara, rileva che il n° 13 non può che effettivamente individuarsi nella persona del sig. Filippo Rivituso, così prestando fede all'identificazione operata dall'arbitro prima dell'inizio dell'incontro.

Quanto sopra per le seguenti ragioni ostative di una diversa valutazione dei fatti in questione: in primo luogo in quanto la reclamante ha omesso di rappresentare per tempo al direttore di gara l'errore in cui era incorsa a causa del preteso scambio di maglie; in secondo luogo in quanto lo stesso direttore di gara, come detto sopra nuovamente interpellato, ha confermato il proprio rapporto di gara ed ha aggiunto che, in ogni caso, non sarebbe più in grado di riconoscere chi effettivamente avrebbe preso parte alla gara tra il Mattina e il Rivituso, in relazione al tempo trascorso.

Peraltro, le ritrazioni fotografiche prodotte dalla reclamante, oltre che essere inammissibili, ai sensi dell'art. 35 comma 1.2 del C.G.S., non offrono, comunque, piena garanzia tecnica e documentale in ordine all'effettiva identità del calciatore.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo, pari a € 130,00, non versata.

Procedimento 38/A

A.S.D. ACIREALE (CT) Avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Francesco Millesi - Campionato Eccellenza girone "B" Gara Sport Club Palazzolo/Acireale del 07/11/2015 - C.U. n. 139 del 11/11/2015.

Con appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Acireale, in persona del Vice Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

La Società appellante chiede la riduzione della sanzione, sostenendo, qui molto in sintesi, che il giudice di primo grado è stato tratto in inganno da quanto scritto in referto dall'assistente, mentre al caso in specie andrebbe piuttosto applicato l'art. 19 comma 4 lettera a) del C.G.S. Ciò avendo il calciatore in questione solo platealmente protestato e cercato di avvicinarsi all'assistente, sia pure all'atto dell'espulsione ed anche a fine gara, ma al solo scopo di chiedere delle spiegazioni senza mai offenderlo o minacciarlo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel merito, può osservarsi che l'assistente arbitro riferisce in referto che al 7° del 2° tempo il sig. Millesi, in seguito ad una decisione tecnica, protestava gesticolando platealmente e pronunciava una espressione irrispettosa all'indirizzo dello stesso. Non appena espulso dal direttore di gara, il sig. Millesi tentava di affrontare l'assistente e non riuscendovi reiterava il comportamento irrispettoso.

A fine gara, nel corridoio antistante gli spogliatoi, il sig. Millesi, nonostante la presenza di un carabiniere, tornava a pronunciare espressioni irrispettose all'indirizzo dell'assistente arbitrale, interrogandosi circa i motivi della sua espulsione, finché non veniva fatto allontanare da un dirigente della sua società.

Niente porta quindi a ritenere, sul piano documentale che qui interessa a norma di regolamento, che i fatti siano solo riconducibili alla sanzione minima indicata dalla Società

appellante (19 comma 4 lettera a del C.G.S.), posto che il comportamento irrispettoso volutamente reiterato determina il sussistere di una circostanza aggravante, che tuttavia porta a ritenere congrua la squalifica per tre gare, in parziale riforma del giudicato di primo grado.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto, determina in tre gare la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Francesco Millesi.

Senza addebito della tassa reclamo non versata.

Procedimento 42/A

A.S.D. VIRTUS MILAZZO (ME) Avverso squalifica per cinque gare a carico dei calciatori sigg. Simone Sterrantino e Roberto De Gaetano - Campionato 1' Cat. Girone "D" Gara Saponara/Virtus Milazzo del 14/11/2015 - C.U. N. 148 del 18/11/2015.

Con rituale e tempestivo reclamo la A.S.D Virtus Milazzo ha impugnato le sanzioni a carico dei propri tesserati così come in epigrafe riportate.

In buona sintesi la reclamante sostiene che i comportamenti dei propri calciatori sono stati sicuramente irrispettosi nei confronti dell'arbitro ma mai minacciosi, così da non potersi determinare delle sanzioni aggravate quali quelle stabilite dal Giudice Sportivo Territoriale.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il rapporto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 27' del 2° tempo il calciatore sig. Roberto De Gaetano è stato espulso per doppia ammonizione. Una volta notificatagli l'espulsione, il predetto calciatore ha continuato ad insultare il direttore di gara assumendo nel contempo un comportamento gravemente minaccioso nei confronti dello stesso, comportamento che ha reiterato anche dopo essere stato allontanato.

Al 47' del 2° tempo è stato invece espulso il calciatore sig. Simone Sterrantino, perché ha assunto un comportamento irrispettoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara e nel contempo ha tentato di spingerlo. Il calciatore ha continuato a reiterare il comportamento irrispettoso allontanandosi dal terreno di gioco.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento, risultando le sanzioni congrue e non suscettibili di alcuna riduzione, con specifico riferimento a quanto posto in essere da ciascuno dei calciatori.

Si deve altresì tenere conto del fatto che il sig. Roberto De Gaetano nella gara in questione ha ricoperto il ruolo di capitano, con la conseguenza che la sanzione base a lui irrogata è comprensiva della relativa aggravante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo pari a € 130,00, non versata.

Procedimento 43/A

A.S.C. S.D. L'INIZIATIVA (ME) Avverso la squalifica per tre gare del calciatore sig. Lorenzo Curasi - Campionato Promozione Girone "B" Gara Santangiolo/L'Iniziativa del 14/11/2015 - C.U. n. 148 del 18/11/2015.

Con rituale e tempestivo gravame la A.S.C. S.D. L'Iniziativa ha impugnato la sanzione come in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante ritiene incongrua la sanzione irrogata al proprio calciatore in

relazione alla circostanza che lo stesso, durante una fase particolarmente tesa della gara, avrebbe solo reagito ad una provocazione di un calciatore avversario anch'esso espulso ed a cui il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto una sanzione inferiore. A sostegno di ciò produce una serie di ritrazioni fotografiche che dovrebbero comprovare la ricostruzione fatta in punto di fatto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che le produzioni fotografiche sono inammissibili, atteso che ai sensi dell'art. 35 comma 1.2 del C.G.S. possono essere utilizzate riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione. Fattispecie queste che non ricorrono nel caso in esame.

Nel merito, letto il rapporto redatto dal direttore di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara, si rileva che il sig. Lorenzo Curasi è stato espulso al 44' del 2° tempo per avere colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.

In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare accoglimento poiché la sanzione, così come inflitta dal giudice di prime cure, appare congrua e non suscettibile di alcuna riduzione anche in considerazione del fatto che la stessa è stata irrogata nel minimo edittale previsto dall'art.19 comma 4 lett. b) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo pari a € 130,00, non versata.

Procedimento 44/A

A.P.D CITTÀ DI LEONFORTE (EN) Avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Giuseppe Cravotta - Campionato C5 C1 Gara Città di Leonforte/Marsala Futsal 2012 del 14.11.2015 - C.U. n. 148 del 18/11/2015.

Con rituale e tempestivo appello la A.P.D. Città di Leonforte ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata chiedendo la sua riduzione in termini più equi, in relazione al fatto che il proprio tesserato si sarebbe scontrato fortuitamente con un calciatore avversario e questi avrebbe accentuato la caduta, traendo così in errore il direttore di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il rapporto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara, rileva che il sig. Giuseppe Cravotta è stato espulso al 30° del 2° tempo per avere colpito con un calcio alla testa un calciatore avversario mentre questi si trovava a terra.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento risultando lo stesso assolutamente infondato in punto di fatto, né la sanzione è, comunque, suscettibile di alcuna riduzione, risultando essa appena congrua in relazione al grave gesto violento posto in essere dal calciatore.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto appello e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo pari a € 130,00, non versata.

Procedimento 45/A

A.S.D. REAL SELINUNTE (TP) avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Vito Aiello - Campionato 2' Cat. Girone "A" Gara Altofonte/Real Selinunte del 15/11/2015 - C.U. 148 del 18/11/2015.

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D. Real Selinunte ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata chiedendo una riduzione della stessa in termini più equi. Ciò in ragione del fatto che il predetto calciatore, nella qualità di capitano, avrebbe chiesto al direttore di gara, al momento del ritiro dei documenti, spiegazioni in ordine ad alcune sue scelte tecniche, e non avendo ricevuto alcuna risposta avrebbe fatto solo qualche battuta, non tale da determinare una sanzione così grave, soprattutto nei confronti di un calciatore che si è sempre dimostrato corretto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine della stessa il sig. Vito Aiello, capitano dell'A.S.D. Real Selinunte, giunto nello spiazzo antistante allo spogliatoio, si avvicinava al direttore di gara assumendo nei confronti di quest'ultimo un grave comportamento irrispettoso.

In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare alcun accoglimento risultando assolutamente destituito di fondamento, né la sanzione appare suscettibile di alcuna riduzione risultando congrua in relazione al grave comportamento posto in essere dal calciatore il quale, peraltro, nell'occasione rivestiva anche la qualifica di "capitano".

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo pari a € 130,00, non versata.

Procedimento 46/A

A.S.D.C. POLISPORTIVA CEI (PA), avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Naka Romaric Lagui Junior.

Campionato Giovanissimi Regionali Gir. "A" Gara Trapani calcio – Pol. CEI – del 14/11/2015 – C.U. N° 146/sgs 43 del 17/11/2015

Con rituale e tempestivo gravame diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società A.S.D.C. Pol. CEI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante chiede che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure venga rideterminata in termini più equi poiché il gesto posto in essere dal sig. Naka Romanic Lagui Jr sarebbe stato causato da un comportamento non corretto di un calciatore avversario peraltro non sanzionato dal direttore di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 26' del 1° t. il calciatore sig. Naka Romanic Lagui Jr è stato espulso dall'arbitro perché dopo un diverbio con un calciatore avversario lo spingeva violentemente facendolo cadere per terra. Una volta notificato il provvedimento di espulsione assumeva, altresì, un comportamento fortemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

In ragione di quanto sopra questa Corte ritiene che il gravame non possa trovare accoglimento in quanto la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure appare congrua e non suscettibile di alcuna ulteriore riduzione poiché il Giudice Territoriale in relazione alle plurime condotte antiregolamentari nell'irrogare la relativa sanzione ha tenuto conto dell'età del calciatore determinandola al disotto dei minimi edittali previsti per le singole condotte dall'art. 19 comma 4 lett. a) e b) C.G.S..

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00).

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 01/12/2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**